Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 30 novembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 326 DEL 30 NOVEMBRE 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 87: **Società ceramica italiana Pozzi-Richard-Ginori, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1977. — **Banco di Napoli, sezione di credito industriale, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1977. — **Roving-Plast, società per azioni, in Cassine:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1977. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1977. — **Società italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 5,50 % - 1962-1979 » sorteggiate il 26 ottobre 1977. — **Società italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 5,50 % - 1966-1983 » sorteggiate il 26 ottobre 1977. — **Società italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 5,50 % - 1959-1979 » sorteggiate il 26 ottobre 1977. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni « 5,50 % - 1962-1982 » sorteggiate l'8 novembre 1977. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni « 7 % - 1958-1978 » sorteggiate l'8 novembre 1977. — **Comune di Napoli, IV Direzione, Finanza e ragioneria:** Estrazione di obbligazioni. — **Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1977. — **Foro Frumentario, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1977. — **Inverni della Beffa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1977. — **Cometa - Industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate *il 16 novembre 1977*. — **Toscofina - Toscana finanziamenti, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1977. — **Simmar, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1977. — **Calzificio del Mezzogiorno, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1977. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1977. — **Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1977. — **Rimorchiatori riuniti, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1977. — **Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1977. — **Acciaierie e ferriere pugliesi, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1977 (repertorio n. 106150). — **Acciaierie e ferriere pugliesi, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1977 (repertorio n. 106148). — **Acciaierie e ferriere pugliesi, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1977 (repertorio n. 106149). — **S.A.F.F. - Società adriatica f.lli Fantini, società per azioni, in Cesena:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1977. — **IFI, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1977. — **Ceramica Valverde, società per azioni, in Castelnuovo Valsugana:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1977. — **S.A.T.E.A. - Società azionaria tessuti e affini, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1977. — **Santa Monica, società per azioni, in Misano Adriatico:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1977. — **Le-Mar, società per azioni, in Casoria:** *Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1977*. — **Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano Micca:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1977. — **Merloni finanziaria, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1977. — **Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1977. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1977. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni « Prestito di L. 1.000.000 » sorteggiate il 25 ottobre 1977. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni « Prestito di L. 12.000.000 » sorteggiate il 25 ottobre 1977. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni « Prestito di L. 4.000.000 » sorteggiate il 25 ottobre 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1977. — **Istituto medicamenta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1977. — **Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1977. — **UNIDAL - Unione industrie dolciarie ed alimentari, società per azioni (in liquidazione), in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1962-79 » sorteggiate il 26 ottobre 1977. — **UNIDAL - Unione industrie dolciarie ed alimentari, società per azioni (in liquidazione), in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1956-78 » sorteggiate il 26 ottobre 1977. — **UNIDAL - Unione industrie dolciarie ed alimentari, società per azioni (in liquidazione), in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1965-82 » sorteggiate il 14 novembre 1977. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6 % » sorteggiate il 3 novembre 1977. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5 % » sorteggiate il 3 novembre 1977. — **Giuseppe Ronchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1977. — **Italcementi, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1977. — **Homen, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Metanauto, società per azioni, in Forlì:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1977.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA *6 settembre 1977, n.* **860.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Ferrara alla medesima facoltà dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con cui venne assegnato alla cattedra di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara un posto di assistente di ruolo;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Fer-

rara adottate nelle sedute del 19 novembre 1976, 17 dicembre 1976 e 6 maggio 1977;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova adottate nelle sedute del 29 marzo 1977 e del 5 luglio 1977;

Considerato che le delibere suddette sono volte a dimostrare la necessità che il posto di assistente ordinario sopra citato, ricoperto attualmente dalla dottoressa Lucia Baccelle in Scudeler, venga assegnato alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova e specificatamente alla cattedra di petrografia;

Considerato che da tale nuova assegnazione del posto trae giovamento la cattedra di petrografia dell'Università di Padova attualmente sprovvista di posti di assistente, e, nel contempo, nessun nocumento ne trae la cattedra di geologia dell'Università di Ferrara che dispone di un organico atto a soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche della cattedra stessa;

Considerato che la dott.ssa Lucia Baccelle Scudeler ha dato il proprio assenso alla nuova assegnazione;

Vista la dichiarazione di affinità tra gli insegnamenti di geologia e petrografia;

Considerato, che da quanto sopra detto si evidenzia la necessità, nell'interesse della ricerca e della didattica, di consentire alla nuova assegnazione del posto di assistente ordinario già dell'Università di Ferrara alla Università di Padova;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Dalla data del presente decreto il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, alla cattedra di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Lucia Baccelle Scudeler, alla cattedra di petrografia della facoltà omonima dell'Università di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1977
Registro n. 126 *Istruzione, foglio n.* 349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **861**.

Assegnazione e concessione della bandiera di guerra a battaglioni dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;

Considerata l'opportunità di dotare di bandiera di guerra i battaglioni dell'Arma dei carabinieri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sottoelencati battaglioni è assegnata la bandiera di guerra:

3° battaglione carabinieri « Lombardia »;
4° battaglione carabinieri « Veneto »;
8° battaglione carabinieri « Lazio »;
10° battaglione carabinieri « Campania ».

Art. 2.

Ai sottoelencati battaglioni è concessa la bandiera di guerra:

1° battaglione carabinieri « Piemonte »;
2° battaglione carabinieri « Liguria »;
5° battaglione carabinieri « Emilia-Romagna »;
6° battaglione carabinieri « Toscana »;
9° battaglione carabinieri « Sardegna »;
11° battaglione carabinieri « Puglie »;
12° battaglione carabinieri « Sicilia ».

Art. 3.

Le bandiere saranno custodite presso i comandi dei rispettivi reparti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1977
Registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1977, n. **862**.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Livorno.

N. 862. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Livorno, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1022.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1977
Registro n. 18 *Agricoltura, foglio n.* 362

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di Taggia.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Taggia (Imperia) risultò composto, dopo le elezioni del 15 giugno 1975, di vari gruppi di diversa ispirazione politica singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

La giunta municipale fu eletta in virtù di un'intesa tra tre raggruppamenti consiliari (16 consiglieri sui 30 assegnati all'ente).

La ristretta coalizione non ebbe vita lunga e si incrinò per l'uscita da un partito facente parte della maggioranza di un consigliere dichiaratosi indipendente.

Si determiniava, quindi, una situazione di perfetto equilibrio di forze contrapposte, che pregiudicando il funzionamento dell'organo consiliare, lo ha reso da ultimo carente in ordine all'essenziale adempimento della deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977.

Nella riunione del 14 aprile 1977, lo schema di bilancio — predisposto dalla giunta municipale con atto n. 275 del 7 aprile 1977 — non veniva approvato in quanto la relativa votazione dava il seguente risultato: 15 voti favorevoli, 15 contrari, presenti e votanti 30 consiglieri.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, la competente sezione del comitato regionale di controllo, con ordinanza n. 2362 del 3 maggio 1977, formalmente invitava il sindaco del comune di Taggia a disporre l'urgente convocazione di quel consiglio comunale per la deliberazione del bilancio 1977.

Con tale provvedimento — notificato ai singoli consiglieri — l'organo di controllo assegnava, per detto adempimento, il termine di giorni venti, dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, con l'espressa avvertenza che in caso di inadempienza si sarebbe immediatamente iniziata la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale.

Neppure tale intervento otteneva pero effetto positivo poichè il consiglio comunale, riunitosi il 31 maggio 1977, con 15 voti favorevoli e 15 contrari, presenti e votanti 30 consiglieri, non riusciva ad approvare il bilancio 1977.

Essendo ormai acquisita, in maniera irrefutabile, la prova dell'incapacità del consiglio comunale di Taggia di provvedere all'essenziale adempimento della deliberazione del bilancio 1977, l'organo regionale di controllo con provvedimento 20 giugno 1977, nominava un commissario «ad acta» con l'incarico di provvedere, in sostituzione del consiglio comunale di Taggia, alla approvazione del bilancio 1977.

In data 5 luglio 1977, con atto n. 210, il commissario regionale provvedeva a tale adempimento.

Il prefetto di Imperia, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha sospeso il consiglio e ne ha proposto lo scioglimento nominando, nel frattempo, un commissario, per la temporanea amministrazione dell'ente.

Al riguardo si osserva che il consiglio comunale di Taggia non è riuscito a deliberare il bilancio preventivo per il 1977 anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 del 1969, entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della competente sezione del comitato regionale di controllo.

Tale carenza, in effetti, ha confermato l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale, determinata dalla contrapposizione in seno a quel consesso di due schieramenti di pari consistenza numerica.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Taggia (Imperia).

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 settembre 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Taggia (Imperia) ed alla nomina di un commissario straordinaro per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Emilio Silvestri.

Roma, addì 15 novembre 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Taggia (Imperia) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 settembre 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Taggia (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emilio Silvestri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1977

LEONE

COSSIGA

(12526)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1977.

Integrazione della composizione della sottocomissione per le fonti di energia e della sottocommissione per i prodotti industriali e chimici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

PRESIDENTE DELEGATO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1976, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, sono state delegate al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato le funzioni di presidente del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto 22 settembre 1976, con il quale furono istituite in seno alla commissione centrale prezzi quattro distinte sottocommissioni per i diversi settori produttivi;

Considerata la necessità di integrare la composizione delle sottocommissioni per le fonti di energia e per i prodotti industriali e chimici con un rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Decreta:

Articolo unico

La composizione della sottocommissione per le fonti di energia e della sottocommissione per i prodotti industriali e chimici è integrata con un rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

Roma, addì 30 luglio 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(12489)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pozzi Ginori S.p.a., stabilimento di Gattinara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Pozzi Ginori S.p.a., stabilimento di Gattinara (Vercelli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pozzi Ginori S.p.a., stabilimento di Gattinara (Vercelli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12579)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Venchi Unica, in Torino, stabilimenti in Torino e Collegno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Venchi Unica, con sede in Torino e stabilimenti a Torino e Collegno, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Venchi Unica, con sede in Torino e stabilimenti a Torino e Collegno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12577)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera Ormea, stabilimento di Ormea.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cartiera Ormea, stabilimento di Ormea (Cuneo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera Ormea, stabilimento di Ormea (Cuneo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 settembre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12578)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cavel, in Formia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Cavel di Formia (Latina), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cavel di Formia (Latina).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 settembre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12576)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Riconoscimento all'Istituto nazionale istruzione professionale agricola, in Roma, dell'idoneità a svolgere i compiti di informazione socio-economica di cui all'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che dispone, tra l'altro, che i compiti di informazione socio-economica possono essere altresì affidati ad istituti ed enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato;

Vista la domanda n. 2008 del 9 giugno 1977, con la quale l'Istituto nazionale istruzione professionale agricoa (I.N.I.P.A.), con sede in Roma, chiede il riconoscimento di « idoneità » per l'attuazione dei compiti di informazione socio-economica di cui al citato art. 49;

Considerato che l'Istituto nazionale istruzione professionale agricola (I.N.I.P.A.), con sede in Roma, per le sue adeguate strutture ed attrezzature possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di « idoneità » di cui trattasi;

Visto il parere favorevole all'uopo espresso in data 25 luglio 1977 dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

Ritenuto di dover concedere all'Istituto nazionale istruzione professionale agricola (I.N.I.P.A.), con sede in Roma, il riconoscimento di « idoneità » per lo svolgimento dei compiti di informazione socio-economica;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto nazionale istruzione professionale agricola (I.N.I.P.A.), con sede in Roma, per la propria strutturazione è riconosciuto « idoneo » a svolgere i compiti di informazione socio-economica di cui all'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: MARCORA

(12215)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Riconoscimento al Centro nazionale per lo sviluppo della cooperazione e delle forme associate, in Roma, dell'idoneità a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, ed in particolare gli articoli 55 e 56 che dettano norme sulle attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Vista la domanda n. R/77/77 del 10 giugno 1977, con la quale il Centro nazionale per lo sviluppo della cooperazione e delle forme associate (Ce.Na.S.C.A.), con sede in Roma, chiede il riconoscimento di « idoneità », di cui al citato art. 56, a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Considerato che il Centro nazionale per lo sviluppo della cooperazione e delle forme associate (Ce.Na.S.C.A.),

con sede in Roma, per le sue adeguate strutture ed attrezzature possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di « idoneità » di cui trattasi;

Visto il parere favorevole all'uopo espresso in data 25 luglio 1977 dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

Ritenuto di dover concedere al Centro nazionale per lo sviluppo della cooperazione e delle forme associate (Ce.Na.S.C.A.), con sede in Roma, il riconoscimento di « idoneità » a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Decreta:

Articolo unico

Il Centro nazionale per lo sviluppo della cooperazione e delle forme associate (Ce.Na.S.C.A.), con sede in Roma, per le sue adeguate strutture ed attrezzature è riconosciuto « idoneo », in base all'art. 56 della legge 9 maggio 1975, n. 153, a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: MARCORA

(12216)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12217)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12218)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12219)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12224)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12225)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1977.

Proroga dell'efficacia del decreto ministeriale 2 gennaio 1975, concernente sospensiva del prezzario dei prodotti galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1975, con il quale, a seguito della sospensione da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio dell'efficacia del decreto ministeriale 11 luglio 1974, sulla tariffa nazionale di vendita dei galenici pre-confezionati, fu sospesa, limitatamente all'entrata in vigore delle norme di cui al terzo volume della farmacopea ufficiale ottava edizione, l'efficacia del decreto ministeriale 1° marzo 1973, che aveva approvato detta farmacopea, e fu stabilito che fino al 30 giugno 1975 la produzione e la distribuzione dei galenici restava disciplinata dalle preesistenti norme;

Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 457 del 25 giugno 1975, con cui è stato annullato il citato decreto ministeriale 11 luglio 1974;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 4 luglio 1975, con il quale l'efficacia del citato decreto 2 gennaio 1975 è stata prorogata fino a sei mesi successivi all'entrata in vigore del nuovo metodo organico per la determinazione dei prezzi delle specialità medicinali secondo quanto previsto dal punto 7 dell'allegato *B* annesso al provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale prezzi n. 13/1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 3 giugno 1975;

Visto il decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395, che ha stabilito che il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali si applica dal 1° giugno 1977;

Visto il parere espresso dalla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della farmacopea ufficiale nella seduta del 28 ottobre 1977, secondo cui prima di ripristinare l'efficacia del terzo volume della farmacopea ufficiale è necessario completare la revisione dello stesso;

Ritenuto pertanto necessaria un'ulteriore proroga dell'efficacia del citato decreto 2 gennaio 1975, al fine di consentire il completamento della revisione del terzo volume della farmacopea ufficiale;

Decreta:

L'efficacia del decreto ministeriale 2 gennaio 1975 di cui in premesse, già prorogata con decreto 30 giugno 1975, è ulteriormente prorogata fino all'entrata in vigore della nuova edizione del formulario nazionale della farmacopea ufficiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12705)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2440/77 della commissione, del 4 novembre 1977, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 283 *del* 7 *novembre* 1977.

(112/C)

Regolamento (CEE) n. 2441/77 della commissione, del 7 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2442/77 della commissione, del 7 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2443/77 della commissione, del 7 novembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2444/77 della commissione, del 7 novembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2445/77 della commissione, del 7 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Decisione della commissione, del 26 ottobre 1977, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la tredicesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77.

Decisione della commissione, del 26 ottobre 1977, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1977 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Decisione della commissione, del 27 ottobre 1977, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica francese degli aiuti concessi alle associazioni riconosciute di produttori nel settore del luppolo nel 1976.

Decisione della commissione, del 27 ottobre 1977, che fissa la restituzione massima all'esportazione di orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1931/77.

Decisione della commissione, del 27 ottobre 1977, che autorizza il Regno Unito ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del consiglio.

Decisione della commissione, del 28 ottobre 1977, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1977 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Pubblicati nel n. L 284 *dell'*8 *novembre* 1977.

(113/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riclassificazione di micce detonanti

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1977 le micce detonanti, a prescindere dal contenuto di esplosivo per metro lineare, già classificate nella terza categoria, a seguito di nuovo esame, sono classificate nella categoria seconda dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(12514)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Lombardore

Con decreto interministeriale 12 settembre 1977, n. 684, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Ex caserma Umberto I » (ora sottotenente Barbaro) sito nel comune di Lombardore (Torino), distinto nel catasto di tale comune alle partite numeri 354-1 ed al foglio n. 9 mappali 53, 60 e 52 della superficie complessiva di mq 7839.

(12515)

Rettifica al decreto ministeriale 15 novembre 1974, concernente passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di La Thuile.

Con decreto interministeriale 12 settembre 1977, n. 685, è stato rettificato il decreto interministeriale 15 novembre 1974, n. 639, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 9 dicembre 1974, concernente il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato della caserma « Testa del Caricatore », sita in La Thuile (Aosta), precisando che la superficie effettiva della caserma « Testa del Caricatore » è di mq 3929 e non di mq 2360, come erroneamente indicato.

(12516)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di due membri e della segretaria della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Veneto.

Con decreto 16 novembre 1977, n. 4997, la dott.ssa Eleonora Hafner e l'avv. Giancarlo Mandò sono stati nominati membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Veneto in sostituzione dell'avv. Armando Rebecchi e dell'avv. Plinio Sacchetti e la dott.ssa Ferialdi Maria Giovanna è stata nominata segretaria in sostituzione della dott.ssa Flora Trizio.

(12517)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio

Con decreto ministeriale 15 novembre 1977, n. 2982, il dottor Carlo Antuzzi è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio in sostituzione del dott. Armando Colella.

(12519)

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Umbria

Con decreto ministeriale 15 novembre 1977, n. 1677/4927, è stata ricostituita la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Umbria.

(12518)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo fra i ferrovieri di Legnago - Società cooperativa a r.l., in in Legnago.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1977 la Società cooperativa di consumo fra i ferrovieri di Legnago - Società cooperativa a r.l., con sede in Legnago (Verona), costituita per rogito dott. Luigi Salvatore, in data 6 giugno 1949, rep. 5053, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Franco Fratti.

(12395)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Lepina », in Segni

Con decreto ministeriale 14 novembre 1977 il dott. Cosimo Rodio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Lepina », con sede in Segni (Roma), in sostituzione del rag. Giuseppe Cassone.

(12543)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Montevecchia », in Cernusco Lombardone, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1977 il rag. Baldassarre Sangiorgio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Montevecchia », con sede in Cernusco Lombardone (Como), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 19 settembre 1977, in sostituzione del dott. Mario Micheli, rinunciatario.

(12247)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 31 ottobre 1977, n. 1-14/6-2814, l'Università di Trieste è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'avv. Gino Pincherle, consistente nella somma di L. 3.598.630, per la costituzione di un fondo bibliografico da sistemarsi presso la facoltà di lettere e filosofia, intitolato a Bruno Pincherle.

(12541)

Autorizzazione all'Università di Lecce ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Lecce 12 ottobre 1977, n. 6606, il rettore dell'Università di Lecce è stato autorizzato ad accettare la donazione delle collezioni biologiche, del materiale bibliografico, delle attrezzature tecniche e del materiale di arredamento, costituenti il patrimonio della stazione di biologia marina del Salento, sita in Porto Cesareo (Lecce), disposta dal prof. Pietro Parenzan.

(12542)

MINISTERO DEL TESORO

Consegna dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977-1992

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180, del successivo 4 luglio, si rende noto che il 6 dicembre 1977 le sezioni di tesoreria provinciale di Roma e di Milano effettueranno la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, di tutti i titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % 1977-1992.

(12711)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 25 novembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	876,75	876,75	876,70	876,75	—	876,70	876,85	876,75	876,75	—
Dollaro canadese	789,55	789,55	789,50	789,55	—	789,50	789,40	789,55	789,55	—
Franco svizzero	404,88	404,88	405,35	404,88	—	404,85	405 —	404,88	404,88	—
Corona danese	142,85	142,85	142,90	142,85	—	142,80	142,90	142,85	142,85	—
Corona norvegese	162,16	162,16	162,30	162,16	—	162,15	160,09	162,16	162,16	—
Corona svedese	182,93	182,93	182,90	182,93	—	182,90	182,96	182,93	182,93	—
Fiorino olandese	365,85	365,85	366,10	365,85	—	365,80	365,93	365,85	365,85	—
Franco belga	25,091	25,091	25,10	25,091	—	25,05	25,0860	25,091	25,091	—
Franco francese	180,90	180,90	181 —	180,90	—	180,85	181,02	180,90	180,90	—
Lira sterlina	1593,90	1593,90	1595 —	1593,90	—	1593,85	1594,20	1593,90	1593,90	—
Marco germanico	395,40	395,40	395,75	395,40	—	395,35	395,39	395,40	395,40	—
Scellino austriaco	55,46	55,46	55,50	55,46	—	55,45	55,49	55,46	55,46	—
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,63	21,65	—	21,60	21,60	21,65	21,65	—
Peseta spagnola	10,64	10,64	10,64	10,64	—	10,60	10,64	10,64	10,64	—
Yen giapponese	3,653	3,653	3,6550	3,653	—	3,63	3,652	3,653	3,653	—

Media dei titoli del 25 novembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	75,325
Redimibile 3,50 % 1934	98,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,500
» 5 % (Ricostruzione)	97,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,225
» 5 % (Città di Trieste)	96,400
» 5 % (Beni esteri)	96,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,725
» 5,50 % » » 1968-83	79,500
» 5,50 % » » 1969-84	75,875
» 6 % » » 1970-85	75,725
» 6 % » » 1971-86	73,975
» 6 % » » 1972-87	71,350
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	80 —
» 9 % » » 1976-91	80,825
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,150
» poliennali 7 % 1978	98,300
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,200
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,550
» » 9 % 1980	92,550
» » 10 % 1981	92,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	876,80
Dollaro canadese	789,475
Franco svizzero	404,94
Corona danese	142,875
Corona norvegese	162,125
Corona svedese	182,945
Fiorino olandese	365,89
Franco belga	25,088
Franco francese	180,96
Lira sterlina	1594,05
Marco germanico	395,395
Scellino austriaco	55,475
Escudo portoghese	21,625
Peseta spagnola	10,64
Yen giapponese	3,652

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo indicato nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito redimibile 3,50% 1934	391118 (nuda proprietà)	Cassetto Modesto fu Battista, minore sotto la tutela di Pagnone Giovanni domiciliato a Lugnacco (Torino). *Annotazione*: con usufrutto a Cantignano Esterina di Martino vedova di Cassetto Battista domiciliata in Lugnacco	15.500

(12168)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catania per l'anno 1977.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, registrato il 4 luglio 1977, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1977;

Letto il telegramma del 17 settembre 1977, con il quale il presidente della corte d'appello di Catania nell'informare che l'avv. Salvatore Pistorio componente effettivo di quella commissione è impedito a partecipare ai lavori della commissione propone la sostituzione del medesimo con l'avv. Gaetano De Mauro;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Gaetano De Mauro, nato a Catania il 13 aprile 1931 dell'ordine di Catania è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Catania in sostituzione dell'avv. Salvatore Pistorio.

Roma, addì 5 ottobre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1977
Registro n. 27, foglio n. 1

(12336)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Macerata

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 settembre 1976, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Macerata;

Visto il decreto ministeriale in data 10 ottobre 1977, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Macerata, nell'ordine appresso indicato:

1. Piizzi Tommaso	punti	91,932	su 132
2. De Negri Errico	»	90,568	»
3. Maiorana Giulio	»	88,638	»
4. Martino Arcadio	»	88,239	»
5. Marassi Fulvio	»	87,782	»
6. Boianelli Fernando	»	87,490	»
7. Vitale Giovanni	»	86,319	»
8. La Placa Cataldo	»	84,944	»
9 Zaccardi Leonzio	»	83,018	»
10 Pacifici Luigi	»	82,127	»
11 Avolio Raffaele	»	82,000	»
12. Porcile Luciano	»	81,000	»
13 Cerminara Luigi	»	80,622	»
14. Bartalena Valentino	»	80,594	»
15. Giglio Francesco	»	80,575	»
16. Laurenza Giovanni	»	80,336	»
17. Florio Pietro	»	79,193	»
18. De Pascale Mario	punti	79,018	su 132
19 Travaglini Giuseppe	»	78,770	»
20 Panuccio Rocco	»	78,079	»
21. Lauletta Angelo	»	77,454	»
22. Tarella Domenico	»	77,313	»
23 Ventriglia Giovanni	»	77,004	»
24 Imboldi Rocco Emilio	»	76,166	»
25 Mazzella Claudio	»	75,315	»
26. Riminucci Adello	»	75,092	»
27. Armocida Elio	»	73,556	»
28 Labriola Antonio	»	73,350	»
29. Carusi Agostino	»	73,109	»
30. Circosta Lorenzo	»	72,676	»
31 Amorese Arturo	»	72,482	»
32. Mazzini Libero	»	72,189	»
33. Ricotta Giovanni	»	71,825	»
34 Di Gilio Vito	»	71,603	»
35. Mammana Francesco	»	71,447	»
36 Alfano Antonio	»	70,947	»
37 Recchia Ezio	»	70,927	»
38 Cresta Primo	»	70,738	»
39 Pompeo Luigi	»	70,650	»
40 Mangione Francesco	»	70,595	»
41. Patriarca Emilio	»	69,933	»
42 Rotella Mario	»	69,886	»
43. Visone Aniello	»	69,845	»
44. Cremonesi Spartaco	»	69,833	»
45. Strano Giuseppe	»	69,526	»
46. Ciccone Saverio	»	69,463	»
47. Mangiapane Antonio	»	69,087	»
48. Taranto Fausto	»	69,033	»
49. Ferraro Calogero	»	68,463	»
50. Passaretti Umberto	»	68,360	»
51. Ventrella Giuseppe	»	68,260	»
52. Galeone Giovanni	»	68,160	»
53. Colavolpe Antonio	»	67,837	»
54. Lugoboni Ubaldo	»	67,783	»
55. Falciglia Antonino	»	67,652	»
56. Pace Antonino	»	67,500	»
57. Paoluzi Remo	»	67,219	»
58. Gianfranchi Ruggero Cleto	»	66,832	»
59. Zagordo Cosimo	»	66,778	»
60. Ridolfo Francesco	»	66,592	»
61. Pesente Elio	»	66,576	»
62. Chindamo Giuseppe	»	66,547	»
63. Frisullo Vincenzo	»	66,536	»
64. Bova Antonino	»	66,400	»
65. Storto Armando	»	66,081	»
66. Bellotoma Giovanni	»	65,899	»
67. Guido Pasquale	»	65,598	»
68. Incandela Francesco	»	65,584	»
69. Rapetti Andrea	»	65,502	»
70. Gabusi Giovambattista	»	65,198	»
71. Trullo Antonio	»	65,032	»
72. Narducci Fiorenzo	»	64,948	»
73. Casamento Teodoro	»	64,488	»
74. Salari Giuseppe	»	64,436	»
75. Ruglioni Otello	»	64,119	»
76. Lo Martire Stelio	»	63,997	»
77. Faillace Peppino	»	63,926	»
78. Mastrogiovanni Mario	»	63,750	»
79. Amorelli Giuseppe	»	62,866	»
80 Agnifili Raffaele	»	62,720	»
81. Ceola Mario	»	61.862	»
82. Ugatti Enzo	»	61,748	»
83 Gammaldi Mario Eugenio	»	61,600	»
84. Zaffanella Aldo	»	61,538	»
85. Magoni Beniamino	»	60,599	»
86. Guariento Leone	»	60,250	»
87. Marcuzzi Umberto	»	59,992	»
88. Gigliotti Giovanni	»	59,722	»
89. Callipo Gaetano	»	59,613	»
90. Ipprio Ilario	»	59,480	»
91 Tornavacca Giorgio	»	59,400	»
92. Famiglietti Giuseppe	»	59,050	»
93. Di Cristofaro Giamberardino	»	59,016	»
94. Trinco Franco	»	58,822	»
95. Tinti Geltrudino	»	58,766	»
96. Santoro Pasquale	»	58,760	»
97. Patriarca Mario	»	58,520	»
98. Marinelli Gaspero	»	58,240	»
99. Graziani Franco	»	57,866	»

100. Muriana Giuseppe . . . punti 57,772 su 132
101. Abatecola Giovanni . . . » 57,545 »
102. Ladogana Raffaele . . . . » 57,532 »
103. Caccavale Antonio . . . » 57,269 »
104. Aprile Pietro Maria . . » 56,800 »
105. Liotti Francesco . . . . » 56,666 »
106. Alvisi Aldo . . » 56,372 »
107. Famiglietti Mario . . . . . » 56,366 »
108 Albonetti Alberto . . » 56,016 »
109. Sanna Pio . . » 55,766 »
110 Pelagalli Vittorio . » 55,682 »
111. Notargiacomo Manlio . . » 55,666 »
112. Ciraolo Giovanni . . . » 55,333 »
113. Gianti Armando . . . » 55,232 »
114. Spiezia Giovanni . . » 54,866 »
115. Scrudato Salvatore . . » 54,132 »
116. Costardi Felice . . » 53,516 »
117. Bruno Carmelo . . » 53,500 »
118. Goria Marziale . . » 53,472 »
119. Rademoli Armando . . » 51,545 »
120. Tozzi Giuseppe . . » 51,116 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(12265)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1976, registro n. 20 Difesa, foglio n. 317, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1977, registro n. 16 Difesa, foglio n. 149, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1976, citato nelle premesse:

1. serg. magg. s.a. s.p. Vuolo Giorgio (nato il 10 maggio 1946) . . . punti 40,008
2. mar. capo s.a. s.p. Caputi Antonio (nato il 24 aprile 1940) . . . . . . » 40,000
3. mar. capo a. s.p. Tizzano Mario (nato il 7 agosto 1940) . . . . . » 39,140
4. serg. magg. a. s.p. Russo Alfio (nato il 17 settembre 1947) . . . . » 38,872

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) serg. magg. s.a. s.p. Vuolo Giorgio . . . punti 40,008
2) mar. capo s.a. s.p. Caputi Antonio . . » 40,000
3) mar. capo a. s.p. Tizzano Mario . . . . . » 39,140

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi:

1) serg. magg. a. s.p. Russo Alfio . . . . . punti 38,872

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 392

(12177)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1976, registro n. 20 Difesa, foglio n. 317, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1977, registro n. 12 Difesa, foglio n. 205, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza);

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente:

1. mar. ord. suss. s.p. Donetto Michele Angelo (nato il 14 settembre 1939) . . . . punti 41,36
2. mar. ord. a. s.p. Marzana Giuseppe (nato il 10 ottobre 1939) . . . . » 39,51
3. serg. magg. suss. s.p. Tavani Franco (nato il 4 ottobre 1944) . . . . » 37,60

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra il seguente candidato è dichiarato vincitore, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

1) mar. ord. suss. s.p. Donetto Michele Angelo punti 41,36

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) mar. ord. a. s.p. Marzana Giuseppe . . . . punti 39,51
2) serg. magg. suss. s.p. Tavani Franco . . . » 37,60

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 339

(12175)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1976, registro n. 20 Difesa, foglio n. 317, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1977, registro n. 16 Difesa, foglio n. 148, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1976, citato nelle premesse:

1. s. ten. s.a. cpl. tratt. Passalacqua Vincenzo (nato il 1° novembre 1952) . . . . punti 46,000
2. s. ten. a. cpl. tratt. Miglionico Antonio (nato il 16 marzo 1948) . . . . » 45,780
3. s. ten. f. cpl. cong. Narbone Aldo (nato il 28 novembre 1949) . . . . » 41,300
4. ten. s.a. cpl. tratt. Mattrace Giacomo (nato il 25 novembre 1949) . . . . » 39,866
5. ten. a. cpl. tratt. Dalfino Giovanni (nato il 15 ottobre 1951) . . . . » 39,585
6. ten. s.a. cpl. tratt. Del Conte Daniele (nato il 31 gennaio 1952) . . . . » 39,020
7. ten. s.a. cpl. tratt. D'Auria Michele (nato il 2 gennaio 1948) . . . . » 38,295

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. s.a. cpl. tratt. Passalacqua Vincenzo punti 46,000
2) s. ten. a. cpl. tratt. Miglionico Antonio . . » 45,780
3) s. ten. f. cpl. cong. Narbone Aldo . . . . » 41,300
4) ten. s.a. cpl. tratt. Mattrace Giacomo . . . » 39,866
5) ten. a. cpl. tratt. Dalfino Giovanni . . . » 39,585
6) ten. s.a. cpl. tratt. Del Conte Daniele . . » 39,020

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi:

1) ten. s.a. cpl. tratt. D'Auria Michele . . . punti 38,295

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 393

(12176)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sei posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 15 settembre 1977, il decreto ministeriale 27 maggio 1977, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sei posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise, indetto con decreto ministeriale del 16 giugno 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 15 luglio 1976.

(12267)

REGIONE LIGURIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di direttore del dispensario celtico comunale vacante nel comune di Imperia.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE SANITA' E AMBIENTE

Visto il proprio provvedimento n. 3 in data 25 gennaio 1977, con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore del dispensario celtico comunale presso il comune di Imperia;

Preso atto che il citato provvedimento è stato pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 76 del 19 marzo 1977;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è scaduto il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando, precisamente il 18 maggio 1977;

Considerato che entro tale termine non sono state presentate domande di partecipazione al concorso in argomento;

Ritenuto, pertanto, che è necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione in discorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto prefettizio della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore del dispensario celtico presso il comune di Imperia, sono riaperti per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Vale ogni altra norma di cui al bando di concorso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, della prefettura di Imperia e del comune interessato, nonché, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Liguria.

Genova, addì 2 settembre 1977

L'assessore: DOSIO

(12555)

OSPEDALE DI ISOLAMENTO DI CALTANISSETTA

Concorso a due posti di assistente di laboratorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltanissetta.

(12657)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario medico;

un posto di primario di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(12636)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 24 dicembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(12647)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FROSINONE

Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Frosinone.

(12638)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI CAMERINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo addetto al centro di medicina nucleare;

un posto di assistente della divisione ostetrica-ginecologica;

un posto di assistente della divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Camerino (Macerata).

(12639)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(12648)

OSPEDALI RIUNITI DI SORESINA E CASTELLEONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di lungodegenza riabilitativa;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di ostetricia-ginecologia;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 gennaio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soresina (Cremona).

(12649)

OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Maglie (Lecce).

(12643)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto del servizio trasfusionale;
un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente di neonatologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di odontostomatologia;
un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di radiologia;
tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(12644)

OSPEDALE DI ABBADIA S. SALVATORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

(12645)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Concorso ad un posto di primario di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade all ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Casarano (Lecce).

(12723)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI IMPERIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imperia.

(12637)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI PONTREMOLI

Concorso ad un posto di assistente della sezione trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pontremoli (Massa-Carrara).

(12640)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 dicembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(12646)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di geriatria presso l'ospedale per ammalati lungodegenti « E. Gregoretti »;

un posto di aiuto di radiologia presso l'istituto di radioterapia - dipartimento di radiochemioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(12650)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente dell'istituto di radioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dell'istituto di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(12651)

OSPEDALE « FERRO-BRANCIFORTI-CAPRA » DI LEONFORTE

Concorso ad un posto di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Leonforte (Enna).

(12641)

OSPEDALE CIVILE DI SANREMO

Concorso ad un posto di primario ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sanremo (Imperia).

(12642)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1977, n. 54.

Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 14 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il contributo annuo a favore di ciascun gruppo consiliare di cui all'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4, è aumentato del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977.

La spesa determinata in L. 24.150.000 fa carico sul cap. 100 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1977, rubrica consiglio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 settembre 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1977, n. 55.

Attuazione dei piani particolareggiati nell'ambito del comune di Venezia.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 14 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Efficacia dei piani particolareggiati del centro storico di Venezia

I piani particolareggiati del centro storico di Venezia, formati con il contenuto e le procedure di cui agli articoli da 3 a 9 della legge n. 1402 del 27 ottobre 1951, ai sensi delle leggi n. 284 del 31 marzo 1956, legge regionale n. 13 del 5 dicembre 1972, e legge regionale n. 3 del 18 gennaio 1974, esplicano la loro efficacia anche ai sensi dell'art. 13 della legge n. 171 del 16 aprile 1973 e dell'art. 4 della legge regionale n. 27 del 1° dicembre 1973, con le prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I piani di coordinamento

L'attuazione dei piani particolareggiati di cui al precedente art. 1, avviene mediante piani di coordinamento, obbligatoriamente nelle zone assoggettate, in tutto o in parte a interventi di restauro e di risanamento conservativo, facoltativamente nelle altre.

I piani di coordinamento dovranno definire, a specificazione e integrazione delle previsioni e prescrizioni dei piani particolareggiati, i seguenti elementi:

a) gli spazi pubblici o d'uso pubblico da acquisire al patrimonio pubblico ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 e dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 791 del 20 settembre 1973;

b) le specifiche destinazioni d'uso degli immobili o parti di essi e le modalità del restauro e risanamento, anche ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 791 del 20 settembre 1973;

c) le masse e le altezze degli edifici;

d) la delimitazione dei comparti edilizi ai sensi dell'art. 32 della legge n. 1150 del 12 agosto 1942 e dell'art. 13 della legge n. 171, del 16 aprile 1973, nonchè le ulteriori prescrizioni o destinazioni d'uso da rispettare in sede di progetti di comparto o progetto edilizia;

e) i criteri normativi per la coordinata realizzazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati.

I piani di coordinamento possono essere redatti anche in variante rispetto alle previsioni e prescrizioni dei piani particolareggiati, purchè le varianti siano unicamente quelle derivanti da specificazioni a scala maggiore dalle previsioni dei piani particolareggiati o dalla necessità di adeguare maggiormente tali previsioni alle prescrizioni di cui alla legge n. 171 del 16 aprile 1973 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 791 del 20 settembre 1973.

I piani di coordinamento, di cui alla presente legge, hanno efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Elaborati dei piani di coordinamento

I piani di coordinamento di cui al precedente art. 2 sono costituiti almeno dai seguenti elaborati di indagine e di progetto:

1) relazione illustrativa generale sui criteri e sulla metodologia di intervento, contenente la documentazione storica e cartografica di archivio della formazione urbana e tipologica dell'area interessata e l'analisi della stessa, nonchè un'analisi comparativa delle componenti socio-economiche ed abitative ed il programma dettagliato degli interventi;

2) rilievo planimetrico-stratigrafico catastale della situazione esistente ed analisi sommaria delle strutture edilizie;

3) profili altimetrici delle fronti lungo tutti gli spazi pubblici;

4) planimetria con la classificazione tipologica degli edifici;

5) planimetrie con le indicazioni dello stato di fatto e le previsioni di piano:

a) della viabilità con gli spazi pubblici o di uso pubblico;

b) della sistemazione del sottosuolo con indicate le reti tecnologiche di servizio e la rete fognaria;

6) elenco catastale delle proprietà comprese nel piano ed elenco catastale dei beni da espropriare in base al piano stesso;

7) planimetria con le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*), dell'art. 2 della presente legge;

8) planimetrie indicanti la delimitazione dei comparti: nonchè gli altri elementi di cui alla lettera *c*), dell'art. 2 della presente legge;

9) relazione di previsione di massima delle spese correnti per l'attuazione del piano;

10) norme tecniche di esecuzione.

Art. 4.

Procedure dei piani di coordinamento

I piani di coordinamento di cui al precedente art. 2, sono adottati con deliberazione del consiglio comunale.

La deliberazione del consiglio comunale di cui al precedente comma e gli atti relativi al piano di coordinamento sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto mediante avviso da affiggere sull'albo pretorio e da pubblicare sui giornali.

Entro quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e opposizioni; su queste il consiglio comunale entro trenta giorni esprime il proprio parere sulle osservazzioni e opposizioni presentate.

Gli atti relativi all'adozione del piano di coordinamento, alla sua pubblicazione, alle osservazioni e opposizioni e relative controdeduzioni vengono trasmessi dal comune al presidente del comprensorio di cui alla legge regionale n. 80 del 9 giugno 1975 per l'approvazione.

L'approvazione del piano di coordinamento deve avvenire previo parere della commissione di cui al successivo art. 5, entro sessanta giorni dalla trasmissione con deliberazione del comitato esecutivo del comprensorio anche in variante.

Con la deliberazione di approvazione possono essere introdotte nel piano di coordinamento le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni, ovvero riconosciute indispensabili per assicurare:

1) la osservanza del piano particolareggiato, nei limiti di cui al quarto comma del presente articolo;

2) il rispetto delle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

La delibera di approvazione è comunque definitiva.

Art. 5.

L'organo tecnico di cui al precedente art. 4, che assume la denominazione di « Commissione tecnica consultiva del comprensorio » è costituito con decreto del presidente del comprensorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è composto da:

1) il presidente del comprensorio, che la presiede;

2) tre esperti in urbanistica designati dal consiglio di comprensorio con voto limitato;

3) due esperti in urbanistica designati dal consiglio regionale;

4) il presidente del magistrato alle acque;

5) il soprintendente per i beni ambientali e architettonici di Venezia.

I membri, di cui ai numeri 2) e 3), sono designati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I componenti della commissione tecnica consultiva possono essere sostituiti da loro delegati nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.

L'organizzazione ed il funzionamento della commissione tecnica consultiva, per quanto non disposto dal presente articolo, sono disciplinati dal consiglio di comprensorio.

Fino a che non si sia provveduto alla costituzione della commissione, il comprensorio, per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla presente legge regionale, è tenuto ad acquisire il parere della commissione tecnica regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Art. 6.

Fino all'entrata in funzione del comprensorio, di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, la giunta regionale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 settembre 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1977, n. 56.

Integrazione della normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 14 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza

All'art. 36 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

« La Regione, nelle more degli adempimenti per la definizione del trattamento di fine servizio da parte dei competenti istituti previdenziali, corrisponde a decorrere dall'anno 1977 all'impiegato cessato dal servizio, a titolo di acconto, e con diritto al recupero all'atto della liquidazione del trattamento definitivo, una somma pari a 8 decimi del trattamento spettante in base alle norme vigenti ».

Art. 2.
Modifica decorrenza iscrizione alla CPDEL ed all'INADEL del personale trasferito

Il personale dello Stato trasferito alle dipendenze della regione a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed il personale degli ex enti ENALC, INAPLI e INIASA trasferito a norma del decreto ministeriale 1° agosto 1972, è iscritto alla CPDEL e all'INADEL, rispettivamente ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di previdenza, a decorrere dalla data di trasferimento alla Regione.

Art. 3.
Modifica decorrenza iscrizione alla CPDEL e all'INADEL del personale assunto dalla Regione prima dell'entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Il personale assunto direttamente dalla Regione prima della entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, con formali provvedimenti deliberativi esecutivi ai sensi di legge, è iscritto alla CPDEL ed all'INADEL, rispettivamente ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento previdenziale e per malattia, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio presso la Regione.

Art. 4.
Deroga art. 50, comma terzo, della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25

La maggiorazione di cui all'art. 50, comma terzo, della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, nonchè di cui all'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 54, è riassorbibile soltanto per effetto di variazioni economiche diverse da quelle derivanti dall'attribuzione dei parametri di stipendio di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 46.

L'assegno personale di cui ai citati articoli nonchè quello di cui all'art. 32, ultimo comma, della legge regionale n. 25/1973 è riassorbito soltanto per l'attribuzione di successive classi di stipendio o di aumenti periodici biennali.

Art. 5.
Inquadramento degli specialisti

All'art. 50 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

« L'inquadramento degli specialisti ha luogo con la osservanza di quanto previsto nei commi 15, 16 e 17 del presente articolo ».

All'art. 51 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

« Al personale inquadrato ai sensi del penultimo comma dell'art. 50, il servizio e l'attività svolti vengono così valutati agli effetti dell'attribuzione delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e dell'anzianità nella qualifica:

a) per il 100 per cento il servizio prestato presso la Regione con mansioni equivalenti a quelle proprie della qualifica di inquadramento;

b) per il 75 per cento il servizio di ruolo prestato alle dipendenze di enti pubblici con mansioni equivalenti a quelle proprie della qualifica di inquadramento;

c) per il 60 per cento il servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di enti pubblici nelle carriere direttiva o di concetto in mansioni non equivalenti a quelle proprie della qualifica di inquadramento.

L'inquadramento degli specialisti avverrà, previo parere della prima commissione consiliare ».

Art. 6.
Inquadramento del personale degli ex ISSCAL, GESCAL, ISES ed INCIS

Il personale degli ex ISSCAL, GESCAL, ISES ed INCIS, in servizio al 31 dicembre 1974, trasferito alla Regione, è inquadrato con decorrenza 1° gennaio 1975 nei ruoli regionali secondo la normativa prevista dal titolo secondo e dal titolo terzo, articoli 50, commi 15, 16 e 17; 51 e 52 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale.

Le qualifiche regionali sono attribuite secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:

Qualifiche amministrative ed equiparabili ex ISSCAL - ISES - INCIS - GESCAL	Qualifiche regionali
Direttore centrale Ispettore generale Capo ripartizione	Direttore di dipartimento
Direttore principale Capo ufficio	Direttore di servizio
Direttore Capo sezione Consigliere I classe Consigliere II classe Consigliere III classe Segretario capo	Funzionario
Segretario principale Primo segretario Segretario I classe Segretario II classe Archivista capo	Collaboratore
Segretario III classe Archivista Primo applicato Applicato I classe Applicato II classe	Coadiutore - Operatore capo
Applicato III classe Commesso capo Primo commesso Commesso Portiere	Applicato - Operatore qualificato
Usciere	Operatore
Inserviente	Ausiliario

Art. 7.
Inquadramento del personale della ex G.I.

Il personale della ex G.I. in servizio al 17 gennaio 1976, trasferito alla Regione, è inquadrato con decorrenza 17 gennaio 1976, nei ruoli regionali secondo la normativa prevista dal titolo secondo e dal titolo terzo, articoli 50, commi 15, 16 e 17; 51 e 52 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale.

Le qualifiche regionali sono attribuite secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:

Qualifiche ex G.I.	Qualifiche regionali
Direttore generale	Direttore di dipartimento
Capo servizio	Direttore di servizio
Capo ufficio Segretario I classe Segretario II classe Ingegnere superiore Ingegnere principale Ingegnere Capo servizio ragioneria Direttore di centro	Funzionario
Ragioniere principale Primo ragioniere Ragioniere Ragioniere aggiunto Primo geometra Geometra Geometra aggiunto Archivista capo Segretario di C.F.P. Insegnante teorico	Collaboratore

Qualifiche ex G.I.	Qualifiche regionali
Vice ragioniere Vice geometra Impiegato di concetto Primo archivista Archivista Applicato Insegnante pratico	Coadiutore - Operatore capo
Alunno d'ordine Impiegato d'ordine Commesso Usciere capo Capo agente tecnico Aiuto istruttore Magazziniere Autista Custode Bidello	Applicato - Operatore qualificato
Usciere Agente tecnico Avventizio IV categoria Contrattista	Operatore
Inserviente	Ausiliario

Art. 8.

Ai dipendenti regionali che, per ragioni organizzative di primo impianto degli uffici regionali ed in forza di deliberazioni adottate dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, esecutive secondo i rispettivi regimi giuridici, svolgevano anteriormente all'inquadramento nel ruolo del personale della Regione compiti e funzioni superiori rispetto alla qualifica acquisita a norma dell'art. 50 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, è attribuita a decorrere dalla data della delibera di inquadramento la qualifica funzionale immediatamente superiore.

L'attribuzione della qualifica di cui al precedente comma è subordinata all'esercizio continuativo delle mansioni nonchè al possesso da parte degli interessati dei requisiti particolari previsti per i dipendenti regionali per l'accesso alle corrispondenti qualifiche funzionali degli articoli da 41 a 47 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

E' parimenti attribuita a decorrere dalla stessa data la qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento su richiesta documentata di quei dipendenti regionali che, anteriormente all'inquadramento medesimo, svolgevano e continuano a svolgere sulla base di delibere della giunta regionale non esecutive, compiti e funzioni della qualifica superiore.

Nei casi previsti dai commi primo e terzo del presente articolo, il provvedimento di attribuzione della qualifica superiore è adottato dalla giunta regionale, previo accertamento della prima commissione consiliare dello svolgimento dei compiti superiori, nonchè dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo.

Si applicano, altresì, nei casi previsti nel presente articolo, le norme contenute all'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 54.

Art. 9.
Organico del personale

La tabella *A* allegata alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, è sostituita dalla seguente:

TABELLA *A*

Organico del personale della regione Veneto

Qualifiche funzionali	Consiglio	Amm.ne regionale	Totale
Direttore dipartimento	5(*)	25	30
Direttore servizio	11	114	125
Funzionario	7	278	285
Collaboratore	11	515	526
Coadiutore - Operatore capo	15	313	328
Applicato - Operatore qualificato	14	443	457
Operatore	11	131	142
Ausiliario	1	6	7
Totali generali	75	1.825	1.900

(*) Secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 26 novembre 1973.

Art. 10.
Norma finanziaria

Alla spesa prevista dall'art. 1 della presente legge, determinata in L. 250.000.000 per l'esercizio 1977 e in L. 750.000.000 annui per l'esercizio 1978 e successivi, si farà fronte mediante l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione di apposito capitolo — relativo al credito nei confronti degli enti tenuti a corrispondere il premio di fine servizio — corrispondenti al capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'esecuzione dei provvedimenti di cui al predetto art. 1.

Le spese previste dagli articoli 2 (L. 150.000.000), 3 (lire 13.500.000), 4 (L. 14.000.000), 5 (L. 135.000.000), 6 (L. 281.000.000), 7 (L. 186.000.000) e 8 (L. 165.656.500) della presente legge sono imputati al cap. n. 400 «Stipendio ed assegni al personale ed oneri relativi», dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977, che presenta sufficente capienza.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 settembre 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1977, n. 57.
Costituzione dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto - IRSEV.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 14 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, ai sensi dell'art. 50 dello statuto del Veneto, l'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto - IRSEV, con sede in Venezia.

L'istituto è un ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica pubblica ed è regolato dalle norme della presente legge regionale.

Art. 2.

L'istituto ha il compito di svolgere studi, ricerche, indagini ed elaborazioni generali o settoriali in materie di interesse regionale, con particolare riferimento ai problemi attinenti alla programmazione.

L'istituto ha, specificamente, le seguenti funzioni:

a) svolge ricerche sulle condizioni economiche, sociali e territoriali e comunque su ogni altra questione che possa avere interesse per la regione Veneto;

b) fornisce la propria consulenza agli organi regionali e svolge gli studi e le ricerche che da essi gli vengono commissionati; svolge altresì studi e ricerche nell'interesse degli enti locali, delle associazioni sindacali e degli altri enti indicati nel regolamento interno, di cui al punto 3) dell'art. 7, secondo i criteri stabiliti nel regolamento stesso;

c) cura la pubblicazione dei dati e dei risultati delle ricerche, studi e indagini effettuati e li fornisce agli enti locali, alle organizzazioni sindacali e sociali, alle istituzioni culturali ed in genere a chiunque ne faccia richiesta secondo le modalità stabilite dal regolamento interno dell'istituto.

Art. 3.

L'istituto, nell'ambito degli indirizzi generali e dei programmi di attività determinati dal consiglio regionale, svolge la sua attività in autonomia scientifica.

Art. 4.

L'istituto svolge normalmente i propri compiti avvalendosi del proprio personale; può altresì avvalersi della collaborazione di esperti di comprovate capacità o di organismi esterni idonei allo scopo. Può anche utilizzare personale assunto a tempo determinato, in relazione alle esigenze derivanti da commesse affidategli da parte degli organi regionali e limitatamente al tempo necessario per l'espletamento di esse.

Art. 5.

Sono organi dell'istituto:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente;
3) il collegio dei revisori dei conti;
4) il direttore.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto è costituito da nove membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a cinque, e dal segretario generale della programmazione o da un assistente della segreteria generale della programmazione da lui delegato.

Qualora si rendano vacanti dei posti in seno al consiglio di amministrazione, il consiglio regionale provvede alla sostituzione dei membri cessati.

Il consiglio di amministrazione dura in carica per tutta la legislatura regionale; viene comunque a cessare nel caso di anticipato scioglimento, per qualsiasi causa, del consiglio regionale.

Il consiglio di amministrazione rimane in carica solo per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Spetta al consiglio di amministrazione:

1) eleggere nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti ed a voto segreto il presidente ed il vice presidente, scegliendoli tra i membri eletti dal consiglio regionale;

2) nominare il direttore, secondo le norme previste dallo art. 52 dello statuto regionale;

3) adottare a maggioranza assoluta dei componenti, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, il regolamento interno e le sue eventuali modificazioni, da approvarsi dal consiglio regionale;

4) formulare la proposta di programma annuale di attività di studio e di ricerca da approvarsi dal consiglio regionale;

5) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'istituto da approvarsi dal consiglio regionale;

6) deliberare sulle richieste di consulenza, studi e ricerche e stabilire i relativi compensi;

7) deliberare su ogni altro argomento che riguardi la attività dell'istituto.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza può essere convocato per telegramma almeno 24 ore prima della riunione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno cinque membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui venga richiesta una maggioranza qualificata.

In caso di parità, nelle votazioni prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno tre membri del consiglio stesso o di due revisori dei conti, oppure per iniziativa del presidente del collegio dei revisori dei conti, nel caso previsto dall'art. 11, ultimo comma, della presente legge regionale.

Fino all'insediamento del primo consiglio di amministrazione, provvede alla gestione dell'istituto un commissario straordinario nominato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 9.

Il presidente ha la rappresentanza dell'istituto ad ogni effetto di legge. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne attua le determinazioni; cura, d'intesa col direttore, i rapporti con gli organi regionali.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 10.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal consiglio regionale con voto limitato ad uno.

Il presidente è scelto dal consiglio regionale tra i membri effettivi.

I revisori rimangono in carica per lo stesso periodo in cui rimane in carica il consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Al collegio dei revisori dei conti spetta il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto, riferendo in merito alla giunta regionale.

I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, e con voto consultivo quando si discute il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'istituto.

Il presidente del collegio dei revisori dei conti può convocare il consiglio di amministrazione nel caso di gravi irregolarità amministrative.

Art. 12.

Al direttore compete:

a) organizzare, coordinare e dirigere l'attività di studio e di ricerca;

b) dirigere l'attività tecnica ed amministrativa degli uffici e del personale;

c) curare l'attuazione del programma di attività e delle ricerche;

d) proporre al presidente l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni;

e) partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, con voto consultivo.

Art. 13.

In caso di inattività, gravi inadempienze nell'attuazione del programma annuale di attività e violazioni di legge, il consiglio di amministrazione dell'istituto può essere sciolto dal consiglio regionale, previa formale diffida, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La diffida, deliberata dal consiglio regionale con la stessa maggioranza del comma precedente, indica il termine entro il quale il consiglio di amministrazione deve provvedere o controdedurre.

La riduzione per dimissioni, decadenza o morte, del numero dei consiglieri a meno della metà, comporta di diritto la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

Nel caso di scioglimento o decadenza, il consiglio regionale procede alla nomina di un commissario e provvede, entro novanta giorni, alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Alle spese di funzionamento, l'IRSEV provvede mediante:

a) il contributo annuale della Regione, determinato in lire 250 milioni per l'anno 1977 ed in lire 500 milioni per gli anni successivi;

b) il contributo variabile della Regione determinato annualmente con apposito provvedimento legislativo in funzione del programma di attività, di cui al punto 4) dell'art. 7 della presente legge;

c) i proventi derivanti da convenzioni con altri enti;

d) le donazioni, le oblazioni e i contributi corrisposti da parte di enti pubblici e privati.

I contributi, di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma sono erogati con decreti del presidente della giunta regionale in quattro rate trimestrali anticipate.

Art. 15.

L'esercizio finanziario dell'istituto coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo, predisposto dal consiglio di amministrazione ed il programma annuale di attività dell'IRSEV devono essere trasmessi alla giunta regionale entro il mese di agosto dell'anno precedente a quello di riferimento; il conto consuntivo entro il mese di maggio dell'anno successivo.

Art. 16.

La gestione economico-finanziaria dell'istituto è regolata delle norme che disciplinano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.

Art. 17.

Al presidente del consiglio di amministrazione spettano, come indennità di carica, L. 1.200.000 lorde annue.

Al vice presidente del consiglio di amministrazione spettano, come indennità di carica, L. 600.000 lorde annue.

Al presidente del collegio dei revisori dei conti spettano, come indennità di carica, L. 500.000 lorde annue.

Ai membri effettivi del collegio dei revisori dei conti spettano, come indennità di carica, L. 350.000 lorde annue.

Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti che, per partecipare alle sedute, debbono recarsi in comune diverso da quello di residenza, viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, oppure l'indennità chilometrica vigente per il personale dell'IRSEV.

A tutti i componenti del consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza di L. 20.000 lorde per seduta.

Art. 18.

Sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale le deliberazioni indicate ai numeri 3), 4), 5) del precedente art. 7.

Le altre deliberazioni non comprese al primo comma devono essere trasmesse entro cinque giorni dalla loro adozione alla giunta regionale e diventano esecutive se la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal ricevimento ovvero non chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Copia delle deliberazioni di cui al comma precedente va comunque trasmesso per conoscenza al consiglio regionale.

Art. 19.

La giunta regionale esercita il potere di vigilanza sulla attività dell'istituto in conformità al disposto del terzo comma dell'art. 50 dello statuto della Regione, ferme restando le facoltà attribuite al consiglio regionale dagli articoli 23 e 61 dello statuto.

La giunta regionale può disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa.

Art. 20.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dell'istituto sono equiparati a quelli dei dipendenti della Regione e sono disciplinati, per quanto non disposto dal regolamento interno adottato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal consiglio regionale, dalle leggi regionali che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dalla Regione.

Eventuali modifiche al predetto stato giuridico e trattamento economico sono estensibili al personale dell'istituto, previa deliberazione del consiglio di amministrazione. In ogni caso il personale dell'istituto non potrà usufruire di un trattamento più favorevole di quello del personale regionale.

E' ammesso, per esigenze di servizio, il trasferimento o il comando del personale dal ruolo dell'IRSEV a quello della Regione e degli enti, istituti, aziende regionali e viceversa.

I relativi provvedimenti sono adottati di concerto fra le amministrazioni interessate, sentiti il personale interessato e le organizzazioni sindacali del personale.

Art. 21.

Il consiglio regionale provvede alla nomina degli amministratori dell'istituto e dei componenti il collegio dei revisori dei conti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto provvede, entro i successivi trenta giorni, alla nomina del direttore dell'istituto.

Art. 22.

Il consiglio regionale, sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'IRSEV, da esprimere entro tre mesi dallo insediamento e consultata la commissione di cui all'art. 23 della presente legge, provvederà con atto legislativo al riordino dei servizi sotto l'aspetto organico e funzionale e alla determinazione delle modalità di inquadramento del personale nei ruoli dell'IRSEV, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali.

L'inquadramento avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite fino all'entrata in vigore della presente legge in base alle norme vigenti presso l'IRSEV - Istituto regionale per lo sviluppo economico-sociale del Veneto, costituito nell'anno 1957 dalle province venete.

Lo stato giuridico ed economico del personale dell'IRSEV dovrà essere uniformato ai principi contenuti nell'art. 51 dello statuto regionale e nella legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Salvi i criteri e le modalità di inquadramento, da definirsi con la legge regionale di cui al primo comma, il personale dipendente alla data del 30 giugno 1977 dell'IRSEV - Istituto regionale per lo sviluppo economico-sociale del Veneto, costituito nell'anno 1957 dalle province venete, che ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, acquisisce il diritto all'inquadramento previo espletamento di una adeguata prova di idoneità da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Nelle more dell'inquadramento, il personale che abbia superato le prove, sarà utilizzato dall'IRSEV con una retribuzione ragguagliata a quella in godimento all'entrata in vigore della presente legge. In sede di inquadramento, si provvederà ai relativi conguagli in riferimento al trattamento economico omnicomprensivo spettante a partire dalla data di decorrenza dello stesso inquadramento.

Art. 23.

E' istituita una commissione per i problemi del personale, con compiti istruttori per tutti i provvedimenti di carattere costitutivo di competenza del consiglio di amministrazione concernenti la organizzazione delle strutture funzionali, nonchè lo stato giuridico e trattamento economico del personale.

La commissione, nominata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dal proprio insediamento, dovrà ultimare nei successivi sessanta giorni l'istruttoria del regolamento interno di organizzazione dell'istituto formulando proposte circa l'inquadramento del personale nelle qualifiche che saranno previste con la legge regionale richiamata al primo comma dell'art. 22.

La commissione è così composta:

due componenti designati dall'IRSEV;

due componenti designati dalla giunta regionale;

un componente designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale.

Art. 24.

L'incarico di direttore dell'IRSEV è conferito con deliberazione del consiglio di amministrazione ed è disciplinato dalle norme di cui alla legge regionale 19 novembre 1974, n. 57, per quanto applicabili. La deliberazione di conferimento d'incarico dovrà determinare anche il trattamento economico che non può essere comunque superiore a quello di dirigente di segreteria della regione Veneto.

Nel caso in cui l'incarico di direttore venga conferito a un impiegato dell'IRSEV, a questi potrà essere assegnata una indennità non pensionabile in aggiunta al trattamento economico in godimento, tale comunque da non superare congiuntamente i limiti di cui al comma precedente.

Il periodo di incarico sarà considerato utile a tutti gli effetti nella qualifica d'organico rivestita.

Art. 25.

La giunta regionale è autorizzata a definire i rapporti sussistenti tra la S.p.a. IRSEV di cui alla legge regionale 23 marzo 1974, n. 23, e l'istituto per lo sviluppo economico e sociale del Veneto, costituito nel 1957 per iniziativa delle province venete, ivi compresi i rapporti inerenti all'impiego del personale, utilizzando per quest'ultimo fine anche l'importo di lire 150 milioni di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 29, la cui destinazione viene per tale motivo trasformata da garanzia fidejussoria in contributo.

La giunta è altresì autorizzata a chiedere la messa in liquidazione della S.p.a. IRSEV.

Onde far fronte agli oneri conseguenti all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata per l'esercizio 1977 la spesa di lire 250 milioni.

Art. 26.

Agli oneri previsti dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione di lire 500 milioni del cap. 5300 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977: « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione » - Partita « Istituto regionale di ricerche ».

Art. 27.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5300. — Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione (Partita: « Istituto regionale di ricerca ») . . . . L. 500.000.000

In aumento:

Cap. 1784. — Istituto regionale di ricerche (capitolo di nuova istituzione) . . . L. 250.000.000

Cap. 1785. — Oneri relativi alla definizione dei rapporti tra la S.p.a. IRSEV e l'istituto per lo sviluppo economico e sociale del Veneto promosso dalle province (capitolo di nuova istituzione) . . . . L. 250.000.000

Per l'esercizio finanziario 1978 e successivi, lo stanziamento di cui al cap. 1784 è determinato in L. 500.000.000.

Art. 28.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 settembre 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1977, n. **58.**

Proroga della decorrenza delle spese pluriennali autorizzate con le leggi regionali 31 gennaio 1974, n. 15 e 19 aprile 1974, n. 26, recanti provvidenze rispettivamente per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di impianti fognari e di depurazione a prevalente uso industriale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 14 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di L. 250.000.000 nell'esercizio 1974, di L. 750.000.000 nell'esercizio 1975, di L. 750.000.000 per ognuno dei successivi esercizi fino a quello del 1980, di L. 719.000.000 per l'esercizio 1981, di L. 688.000.000 per l'esercizio 1982, di lire 590.000.000 per l'esercizio 1983 e di L. 492.000.000 per l'esercizio 1984, di cui alla legge 31 gennaio 1974, n. 15, e successiva modificazione, è stabilita in L. 750.000.000 annue per anni dieci con inizio dall'esercizio 1977, in dipendenza della decorrenza della erogazione dei contributi fissata dall'art. 7 della stessa legge regionale.

Art. 2.

La decorrenza della spesa decennale di annue L. 500.000.000 autorizzata con la legge regionale 19 aprile 1974, n. 26, è differita dall'esercizio 1974 all'esercizio 1976, in dipendenza della decorrenza dell'erogazione dei contributi fissata dall'art. 5 della stessa legge regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 settembre 1977

TOMELLERI

(11902)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773260)